



Ainistero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia colastica, per la gestione dei fondi strutturali per Istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

MIUR





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELVAZZANO DENTRO II - M. Cesarotti"

Via Cesarotti, 1/A - 35030 Selvazzano Dentro (PADOVA)

Telefono 049/638633 – Telefax 049/638716

Distretto n. 45 – Codice M.P.I. PDIC89800Q- Codice fiscale 92249620284 E-mail: pdic89800q@istruzione.it - PEC: pdic89800q@pec.istruzione.it

INTERNET: www.icselvazzano2.edu.it/

Selvazzano Dentro, 28.09.2020

Prot. n. 3254 A2/a

Ai Docenti, al personale ATA, ai responsabili della Sicurezza – segreteria e plessi al RSPP Peghin Lorenzo QST al ASPP – FS Fabrizi Marzia dell'Istituto Comprensivo Selvazzano II

Circ. n. 21

OGGETTO: Obbligo di vigilanza alunni. Riferimenti normativi concernenti la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

OBBLIGO DI VIGILANZA

L'OBBLIGO DI VIGILANZA HA INIZIO con l'affidamento dello studente alla scuola fino alla riconsegna ai genitori o alla sosta in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo.

In giurisprudenza è stato affermato che non valgono a escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.

Il periodo di vigilanza **non si esaurisce al tempo delle lezioni**, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa **ricreazione**, **uscite didattiche**, **viaggi istruzione**, **o attività ricreative** che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi nell'ambito della struttura. Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la

prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento.

Esso sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

LE FORME DI RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'OMESSA VIGILANZA:

- La responsabilità penale (violazione di norme penalmente sanzionate);
- La responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (verso gli alunni e le loro famiglie);
- La responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
- La responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione ha subito un pregiudizio economico);

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A. (collaboratori scolastici). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per il profilo professionale A.T.A., Area A, mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, <u>pur essendo presente</u>, non ha <u>comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile</u>, repentino e improvviso.

Vi è, quindi, una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro.

Se l'assenza non è comunque giustificata o il docente non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato ed emerge pertanto che l'insegnante abbia abbandonato gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele, egli è direttamente responsabile del danno.

La responsabilità civile extracontrattuale è così normata nel Codice civile:

art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza.

Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La responsabilità civile extracontrattuale sussiste:

- anel caso in cui l'alunno, autore del fatto, sia incapace di intendere e volere, sia nel caso in cui il soggetto sia capace;
- Inel caso in cui il comportamento dannoso dell'alunno sia compiuto nei confronti di terzi, sia nell'ipotesi di danno procurato a se stesso.

Per il rapporto organico che lega l'Amministrazione ai dipendenti, all'Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.), venendo chiamata al risarcimento ogniqualvolta si riscontri l'ingiustizia del danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente.

L'art. 61 della legge n. 312/1980 limita la responsabilità patrimoniale dell'insegnante soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione

a comportamenti degli alunni, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

La scuola, quindi, condannata a risarcire il danno all'infortunato può rivalersi contro il docente, ma solo se questi abbia, con dolo o colpa grave, violato obblighi di servizio. La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

<u>Al Dirigente Scolastico</u> non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma <u>obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art 2043 e 2051 CC).</u>

In sostanza il Dirigente Scolastico sarà ritenuto responsabile nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina degli alunni, secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal *neminem leadere* (Cass.6635/1988).

PIANIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Vengono richiamate alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni e sono parte integrante di quanto già predisposto nei documenti della sicurezza del nostri Istituto e precisamente nelle PROCEDURE N° 8-9-10 e sul PIANO D'EMERGENZA.

Si ricorda che tali misure, per il corrente anno scolastico, vanno integrate con il Piano di Sicurezza per l'emergenza sanitaria da COVID-19, per il quale si rimanda al Protocollo sicurezza, pubblicato nel sito dell'Istituto in data 15.09.2020

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti, interventi di antincendio o di primo soccorso) sono tenuti a presidiare costantemente al piano di servizio assegnato senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza o dal piano assegnato, nelle situazioni a rischio o di conflitto fra alunni.

I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dispositivi di sicurezza.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che <u>presso ciascun ingresso dell'edificio (ove si usano più ingressi) sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni <u>a supporto dei docenti che fanno entrare ordinatamente ciascuna classe.</u></u>

Gli altri collaboratori scolastici in servizio, dove possibile, (Scuola Da Vinci) vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule con i rispettivi docenti, mentre nella scuola Cesarotti, un Collaboratore vigilerà la portineria al piano terra e l'altro l'entrata degli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Nel caso in cui ci siano attivi il trasporto scolastico, Servizio volontario di vigilanza ("nonni vigile") o altri soggetti concomitanti è previsto il coordinamento del Piano di Vigilanza con gli stessi e con il Comune in primis al fine di chiarire ruoli, responsabilità e passaggi (ad esempi accoglienza degli alunni del trasporto).

Vedasi procedura allegato 1

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCHE.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, **i collaboratori scolastici di ciascun piano** sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi in prossimità delle porte delle aule interessate al cambio di turno o mantenendo la visuale sulle vie d'accesso degli alunni. Il collaboratore scolastico vigilerà sulla scolaresca finché non sarà completato il cambio di insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici....) il docente in uscita deve:

attendere nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe, provvedere al trasferimento con la massima sollecitudine;

ove lo ritenga opportuno, richiedere la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;

fornire le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi. In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore più vicino.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni provvedendo eventualmente alla divisione della classe secondo i prospetti già predisposti, in caso di assenza improvvisa del docente dà, al contempo, avviso al Coordinatore di plesso e all'Ufficio di Segreteria.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/ RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo- ricreazione, della durata variabile a seconda del gradi di scuola, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti individuati nel <u>Piano di sorveglianza del plesso (Allegato 2)</u> che deve prevedere una <u>distribuzione</u> <u>adeguata dei docenti rispetto</u> alle zone della scuola interessate.

Vedasi allegato 2 (Piano vigilanza scuola secondaria di primo grado Cesarotti e scuola secondaria Da Vinci)

Alla scuola primaria i collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il piano di servizio assegnato, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Alla scuola secondaria i collaboratori scolastici saranno presenti a supporto dei docenti per presidiare i bagni regolandone l'accesso da parte degli alunni.

5. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DELLA MENSA E DEL DOPOMENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti in servizio (scuola primaria) o ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico secondo l'orario già predisposto a inizio anno per gli alunni che frequentano il corso musicale pomeridiano alla "Cesarotti", (scuola secondaria di primo grado). L'insegnante designato è responsabile della sorveglianza degli alunni a lui affidati durante il tempo mensa (dalle ore 13,15 alle ore 13.30 e dalle ore 14.15 alle ore 14.30).

Detta vigilanza, nelle scuole primarie nelle quali in servizio è attivo, verrà effettuata dal personale individuato nell'orario scolastico che deve prevedere una distribuzione adeguata dei docenti e dei collaboratori scolastici rispetto alle zone della scuola interessate.

Per qualsiasi altra attività pomeridiana extra-curricolare (lettorato, corsi di recupero, potenziamento...) gli alunni dovranno essere sempre sorvegliati da un docente o altro incaricato (esperto o altro).

6. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o addetto all'assistenza assegnato dall'Ulss (OOSS), o dall'obiettore (assegnato dal Comune) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA FUORI SEDE E VICEVERSA.

Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisica, coadiuvato, nell'accompagnamento della scolaresca, da un collaboratore scolastico, se il docente ne ravvisa la necessità nel caso di alunni particolarmente problematici.

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai <u>docenti</u> <u>accompagnatori</u>, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente fino a un massimo di 18 alunni (C.M.n.291/92).

Per le scuole primarie, vista la tenera età degli alunni e i diversi bisogni, si ritiene opportuno abbassare tale rapporto a 1:15, ossia un accompagnatore ogni quindici alunni, per garantire a tutti una maggiore sorveglianza e sicurezza. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti un accompagnatore fino a due alunni disabili (insegnanti di sostegno), valutando di volta in volta le caratteristiche dei casi. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni e alla loro ordinata uscita dai cancelli. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca, assicurandosi di consegnare il minore ai famigliari o delegati, qualora non sia stata preventivamente autorizzata l'uscita autonoma dal Dirigente Scolastico. Le classi, durante l'uscita, cercheranno di mantenere un flusso ordinato evitando, per quanto possibile, assembramenti che possano creare confusioni e limitare il controllo degli alunni.

Scuola secondaria Cesarotti - Corso musicale

Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno gli alunni all'uscita e accoglieranno gli alunni della lezione successiva rispettando gli orari, per evitare l'attesa di questi ultimi in ingresso dove dovranno comunque attendere il loro turno di lezione sorvegliati da un collaboratore scolastico.

10. VIGILANZA ENTRATA/USCITA CON TRASPORTO.

Nei plessi in cui c'è il servizio trasporto, il <u>Piano di sorveglianza</u> del plesso dovrà riportare l'organizzazione dell'entrata e dell'uscita, anche se svolta in collaborazione con altro personale ("nonni vigili", accoglienza anticipata, ecc). Indicativamente il personale del Comune si occuperà di accompagnare gli alunni dal pullman fino all'interno della scuola e di sorvegliarli, anche in caso di doppio turno del pullman.

All'uscita il personale scolastico si organizzerà per la vigilanza ai vari gruppi:

- chi è autorizzato ad andare da solo
- chi deve prendere il pullman
- chi deve andare in mensa (dove sia attivo il servizio)
- chi va accompagnato al cancello e riconsegnati ai genitori (o delegati)
- chi esce da un'eventuale uscita secondaria (parcheggio biciclette)

Il fiduciario, all'inizio dell'anno scolastico, raccoglierà per ogni classe i nominativi degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto, redigerà un piano di uscita e provvederà a redigere il Piano di Plesso copia del quale sarà consegnato ai Collaboratori e in Segreteria da dove si evincono le caratteristiche della realtà contingente.

11. DELEGHE ALUNNI

Al momento dell'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico viene dichiarato dai genitori la modalità di uscita da scuola del figlio e l'elenco delle persone delegate a venirlo a prendere in caso i genitori siano impossibilitati a farlo.

I docenti di classe appendono in aula un elenco degli alunni e le rispettive modalità di uscita. Copia di questo elenco deve essere consegnato ai collaboratori scolastici che lo conserveranno sul bancone d'ingresso e in segreteria.

I docenti e i collaboratori scolastici controllano che all'uscita gli allievi utilizzino le modalità previste dividendosi eventualmente i gruppi di uscita (Piano di vigilanza).

In caso di uscita durante le lezioni per motivi di salute o famigliari, il personale docente ed Ata controlla che l'eventuale delegato dai genitori rientri tra quelli del modulo di delega.

In caso di delega, il personale presente (se supplente) deve verificare se l'alunno" riconosce" la persona venuta a prelevarlo o chiedere ad altri colleghi se riconoscono la persona.

Gli insegnanti in caso di mancata presenza del genitore/ affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente i tempi di attesa e contatti telefonici, contattano dapprima il personale in segreteria e in ultima possibilità le forze dell'ordine. L'alunno può essere lasciato in consegna al collaboratore scolastico di turno che continuerà a contattare la famiglia, o se non riesce sentirà il personale in segreteria e per ultima ipotesi contatterà le forze di polizia locale.

Le norme del precedente punto si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o dal rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

12. IN CASO DI MALESSERE SOPRAGGIUNTO O DI INFORTUNIO

Il personale presente:

- a) presterà egli stesso un primo intervento di soccorso
- b) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorsopresente;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza, n° tel. 118;
- d) provvederà ad avvisare i familiari;
- e) in caso di infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione d'infortunio sull'accaduto, secondo la modulistica presente nell'istituto, che consegnerà quanto prima all'ufficio di segreteria.

In caso di intervento medico od ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

Maggiori dettagli e indicazioni sono presenti nella modulistica della sicurezza presente e diffusa nel nostro Istituto:

- PIANO DI EMERGENZA art. 8: "Emergenza primo soccorso"
- PROCEDURA 10 EMERGENZA (primo soccorso)
- PROCEDURA 8 e 9.

Il **Piano di vigilanza** per l'intervallo, per il dopo-mensa, per l'entrata e l'uscita dove sia necessario dovrà essere redatto utilizzando la mappa degli spazi della scuola e segnando con sigle o numeri le disposizioni fisi- che del personale di sorveglianza. Il Coordinatore di plesso, coadiuvato dal Referente per la sicurezza, sarà incaricato di stenderlo con la collaborazione di tutto il personale del plesso. Tale Piano sarà poi consegnato in Segreteria, firmato dal Dirigente Scolastico, riconsegnato e messo agli atti dei documenti delle sicurezza nel plesso. Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Tiziana Petruzzo

Firma autografa omessa si sensi dell'art.3 del Dlgs n. 39/1993